

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5322 del 2001, proposto da Spadafora Diego Omar e dagli altri ricorrenti indicati nel ricorso, che sul punto costituisce parte integrante della presente sentenza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Alliata e Antonino Peraino, e con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via L. Caro 38;

**contro**

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

**per l'annullamento**

del provvedimento prot. n. DGPM //4/3/152, notificato ai ricorrenti in varie date, con cui è stata comunicata l'anzianità e la decorrenza del grado agli effetti amministrativi dal 3 marzo 2000; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 giugno 2011 il cons. Giancarlo Luttazi;

Uditi nella fase preliminare i difensori delle due parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. – I ricorrenti sono ufficiali dell'Aeronautica militare vincitori del concorso per sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo servizi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 1° ottobre 1991, successivamente promossi per anzianità al grado di tenente, con decorrenza 3 marzo 2000, col provvedimento in epigrafe, che essi impugnano per "Violazione di legge in relazione all'art. 2, comma secondo, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**Essi lamentano la determinazione di una tardiva decorrenza giuridica del loro grado, prima con la nomina a sottotenente e poi, conseguentemente, con la nomina a tenente ora impugnata.**

In particolare i ricorrenti lamentano che il procedimento per la nomina a sottotenente non si è concluso in 150 giorni ai sensi del D.M. 16 settembre 1993, n. 603 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa"); e che ciò ha comportato conseguentemente anche il ritardo della successiva nomina a tenente; determinando altresì - data la normativa di cui all'art. 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, invocata come vigente alla data del 20 dicembre 1997 (data indicata dai ricorrenti come termine ultimo per la nomina a sottotenente), e poi sostituita dalla successiva normativa di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 - il mancato avanzamento a tenente dopo 18 mesi di permanenza nel grado di sottotenente.

Col ricorso sono stati depositati documenti.

L'Amministrazione si è costituita, e in data 12.5.2011 ha depositato una memoria in cui ha rilevato l'infondatezza del ricorso nel merito, e la sua tardività.

Nella camera di consiglio del 4 giugno 2001 l'istanza cautelare inserita in ricorso è stata respinta.

La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 15 giugno 2011.

2. – L'eccezione di tardività è fondata.

I rilievi del ricorso (notificato il 12 aprile 2001) riguardano sostanzialmente la nomina a sottotenente (di cui si sostiene la tardiva adozione), avvenuta in data 3 marzo 1998 e ovviamente nota da tempo agli ufficiali ricorrenti.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per tardività, perché le contestate nomine a sottotenente non sono state impugnate nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, vigente alle date di riferimento.

Le spese, che il Collegio liquida in € 4000,00, seguono la soccombenza in rito, ai sensi dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

**Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell'Amministrazione intimata, e le liquida in € 4000,00.**

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 giugno 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore  
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere  
Domenico Landi, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)